

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 755

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PACE, SALERNO, MULAS, PEDRIZZI,
BEVILACQUA, BONATESTA e MUGNAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2001

—————

Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell’indennizzo do-
vuto a cittadini ed imprese italiane per beni, diritti ed interessi
perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge di proporre una soluzione equa e definitiva all'annoso problema che coinvolge migliaia di nostri concittadini i quali, a distanza di oltre cinquanta anni dalle perdite dei loro beni in oltre trentacinque Paesi stranieri, non sono stati ancora equamente indennizzati.

La liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti, con la rivalutazione del valore monetario mediante applicazione dei coefficienti ISTAT, sembra essere l'unica strada percorribile per equiparare gli indennizzi che spettano a tanti nostri sfortunati connazionali.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione soggettiva dei benefici di cui alle leggi sugli indennizzi in questione.

L'articolo 2 stabilisce le norme procedurali, a partire da quelle relative all'indennizzo per l'avviamento delle varie attività, stabilendo un indice minimo e specificando che, in assenza di idonea documentazione, la base di commisurazione dell'avviamento deve essere il valore economico di tutti i beni, materiali ed immateriali, impiegati nell'attività. Si è stabilito di consentire che, su richiesta degli interessati, la commissione interministeriale di cui all'articolo 5, viste le precarie procedure tecniche, in assenza di dati certi, per le stime fatte precedentemente al 1985, disponga la revisione della stima. Al fine di una maggiore trasparenza dell'apparato della pubblica amministrazione, l'articolo in questione sancisce inoltre le modalità con cui il Ministero dell'economia e delle finanze debba redigere ed aggiornare periodicamente la graduatoria con la quale le

istanze saranno esaminate, prevedendo che il Ministero stesso debba erogare, entro cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge, le liquidazioni definitive dell'indennizzo dovuto, in due fasi: la prima, in cui si dà la precedenza alle domande dei cittadini e delle imprese italiane che hanno subito le loro perdite precedentemente al 1° gennaio 1950 (visti gli oltre cinquanta anni trascorsi in attesa di poter finalmente veder risarcito il loro danno); la seconda riguardante, invece, le perdite subite successivamente al 1950. Si definiscono, infine, le condizioni per il riconoscimento degli interessi legali e le modalità per la presentazione della domanda al fine di ottenere i benefici di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 3 stabilisce che la rivalutazione ai fini della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto è calcolata applicando i coefficienti di aggiornamento pubblicati annualmente dall'ISTAT in base alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'articolo 4 definisce le condizioni di pagamento delle liquidazioni definitive dell'indennizzo dovuto.

L'articolo 5 disciplina la nuova commissione interministeriale che si articola in cinque sezioni deliberanti, così da raddoppiare le capacità operative garantendo un'applicazione più uniforme della legge, essendo demandato alla commissione a sezioni riunite il compito di dare l'indirizzo interpretativo cui le sezioni dovranno uniformarsi.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Beneficiari)

1. I benefici di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, ed alla presente legge spettano ai cittadini ed imprese italiani per le perdite di beni, diritti ed interessi di cui erano titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà, comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori.

Art. 2.

(Attuazione)

1. L'indennizzo relativo all'avviamento delle attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, professionali ed artigianali è determinato dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 5, in misura non inferiore al 30 per cento del valore economico di tutti i beni, materiali ed immateriali, impiegati nell'attività, che figurino nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio aziendale relativo all'esercizio precedente a quello in cui la perdita si è verificata, ove disponibile, o dall'inventario dei beni e dei diritti su titoli, azioni e crediti di lavoro e di altro tipo.

2. Gli interessati possono presentare alla commissione interministeriale di cui all'arti-

colo 5 un'apposita richiesta per la revisione delle stime antecedenti al 1985.

3. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) ordine cronologico di ricevimento delle domande».

4. All'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dal termine di presentazione delle domande, rende pubblico l'ordine nel quale le domande saranno esaminate, indicando per ognuna i titoli di precedenza; la graduatoria medesima è aggiornata ogni sei mesi sulla base delle informazioni intervenute anche a seguito di nuove comunicazioni o di reclami degli aventi diritto».

5. Le liquidazioni definitive degli indennizzi previsti dalla presente legge sono erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, in due fasi:

a) la prima fase, concernente le liquidazioni definitive degli indennizzi ai cittadini ed alle imprese per i beni perduti precedentemente al 1° gennaio 1950;

b) la seconda fase, concernente le liquidazioni definitive degli indennizzi ai cittadini ed alle imprese per i beni perduti successivamente al 1° gennaio 1950.

6. Ai soggetti ai quali le liquidazioni definitive degli indennizzi sono erogate entro il termine di cinque anni, di cui al comma 5, non spettano gli interessi legali; questi, invece, sono riconosciuti e corrisposti d'ufficio ai soggetti ai quali le liquidazioni definitive degli indennizzi sono erogate dopo la scadenza del predetto termine, per il periodo intercorso tra il primo giorno successivo al termine stesso ed il giorno di emissione dell'ordinativo di pagamento della liquidazione.

7. La domanda per ottenere i benefici di cui alla presente legge deve essere presentata, pena la decadenza e la perdita di ogni diritto all'indennizzo dovuto, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non sono valide ai fini dei benefici di cui alla presente legge le domande presentate precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

(Rivalutazioni)

1. Le liquidazioni definitive degli indennizzi dovuti per beni perduti precedentemente al 1° gennaio 1950 sono corrisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze applicando la rivalutazione monetaria in base alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicata annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per il periodo intercorrente fra l'anno 1938, assunto a riferimento per la valutazione delle perdite, e l'anno antecedente alla corresponsione dell'indennizzo.

2. Le liquidazioni definitive degli indennizzi dovuti per beni perduti posteriormente al 1° gennaio 1950 sono corrisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze, applicando la rivalutazione monetaria di cui al comma 1 per il periodo intercorrente fra l'anno di riferimento per la valutazione delle perdite, effettuata sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà, o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, e l'anno antecedente alla corresponsione dell'indennizzo.

3. Le liquidazioni degli indennizzi parziali corrisposte precedentemente alla data di en-

trata in vigore della presente legge sono considerate acconti. Alle predette liquidazioni si applica la rivalutazione monetaria di cui al comma 1 per il periodo intercorrente fra l'anno di corresponsione dell'indennizzo parziale e l'anno precedente la corresponsione della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, dalla quale gli acconti stessi sono detratti.

4. Per il tasso di cambio si applica il disposto dell'articolo 5, quarto comma, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni.

5. Al valore delle perdite dei beni materiali ed immateriali, determinato ai sensi del presente articolo, è aggiunto l'indennizzo relativo all'avviamento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, al quale si applica la rivalutazione monetaria prevista dal presente articolo.

Art. 4.

(Liquidazione)

1. Fino alla concorrenza di 258.265 euro le somme erogate ai sensi della presente legge sono corrisposte in contanti; le somme eccedenti il predetto importo possono, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, essere corrisposte in titoli di credito del debito pubblico.

Art. 5.

(Commissione interministeriale)

1. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 è abrogato. Restano soppresse le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

2. Le competenze delle commissioni sopresse ai sensi del comma 1 sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa costituita da:

a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;

b) un consigliere di Cassazione, in servizio o a riposo;

c) un consigliere del Consiglio di Stato, in servizio o a riposo;

d) un consigliere della Corte dei Conti, designato dal presidente della Corte dei Conti, in servizio o a riposo;

e) due professori ordinari di diritto civile o di economia, in servizio o a riposo;

f) un dirigente del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministro degli affari esteri;

g) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

h) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

i) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del territorio, designato dal Ministro dell'economia e finanze;

l) cinque funzionari dei servizi interessati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, designati dal Ministro dell'economia e finanze;

m) quindici rappresentanti dei danneggiati, con comprovate conoscenze giuridico-economiche ed esperti della materia, designati dalle associazioni più rappresentative dei danneggiati.

3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 2, lettere da f) a m), è designato un supplente, con le modalità e i criteri di cui alle medesime lettere, che partecipa alle riunioni della commissione in caso di as-

senza o impedimento del componente effettivo.

4. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, durano in carica quattro anni ed operano anche in regime di *prorogatio*.

5. La commissione si articola in cinque sezioni. Le sezioni sono composte da sette membri, di cui tre rappresentanti dei danneggiati, e sono presiedute dai membri di cui al comma 2, lettere da *b)* a *e)*. I componenti della commissione possono far parte di più sezioni, ad eccezione dei presidenti delle medesime. Due sezioni sono dedicate esclusivamente all'esame delle domande inerenti i territori ceduti alla ex Jugoslavia e la zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

6. Il presidente della commissione coordina i lavori delle sezioni, stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno delle medesime e nominando i relatori di ciascuna pratica fra i funzionari dell'ufficio.

7. La commissione e le sezioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, purchè siano presenti almeno un rappresentante dei danneggiati, per le sezioni, e almeno cinque per la commissione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. A parità di voti, prevale quello del presidente.

8. La commissione detta gli indirizzi e i criteri di interpretazione e applicazione della normativa cui si devono uniformare le sezioni.

9. Il presidente della commissione può riservare alla commissione a sezioni riunite l'esame delle pratiche di particolare importanza o complessità, o quelle per le quali almeno tre membri della sezione facciano richiesta di riesame in commissione.

10. Di ogni seduta è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per le funzioni di segreteria, la commissione si avvale di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinati da un dipendente dell'amministrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore al-

l'VIII livello, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le deliberazioni delle sezioni ratificate dalla commissione hanno carattere vincolante. Le deliberazioni medesime sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze entro la fine del mese successivo a quello in cui le stesse sono state ratificate.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti della commissione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è stanziata la somma di 206,612 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006. Al relativo onere per gli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni della struttura amministrativa occorrenti per la rapida definizione delle pratiche di indennizzo di cui alla presente legge.

3. Gli stanziamenti già disposti in attuazione delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, sono gradualmente indirizzati ai fini della copertura della presente legge.

